

Avv. GIOVANNI MORELLI
Via Salandra, 30 - 73100 LECCE
Tel. 0832.372281 Fax 0832.455039



Ruolo Generale n. [REDACTED]/2015

Tribunale di Lecce

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro dott. Luca Notarangelo, decidendo sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da [REDACTED] con atto depositato il 14/9/2015 nei confronti del MIUR; sentite le parti costituite all'udienza del 26/11/2015 e sciogliendo la riserva di cui al verbale;

OSSERVA

La ricorrente chiede di accertare e dichiarare il diritto a permanere in servizio per conferma presso l'[REDACTED] anche per l'anno scolastico 2015/16.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.

Quanto al fumus boni iuris, il diniego del MIUR si fonda esclusivamente sulla circostanza che, nel compilare la domanda, la ricorrente ha indicato un codice scuola non corretto.

Al riguardo, si deve rilevare in primo luogo che si tratta di errore scusabile, in quanto dal prospetto in atti risulta che vi sono due codici diversi per l'[REDACTED], ovvero sia il [REDACTED] indicato dalla ricorrente sia il [REDACTED] che avrebbe dovuto indicare ai fini della conferma nel I.P.I. Artigianato; si tratta certamente di un errore, perché la ricorrente avrebbe dovuto indicare il codice relativo alla Sezione Artigianato, ma l'identità di nomi dei due Istituti e del relativo indirizzo (via [REDACTED]) poteva ingenerare confusione, considerato che in realtà la ricorrente prestava servizio presso l'[REDACTED], poi soppresso ed accorpato al citato [REDACTED].

In secondo luogo, in ogni caso, il rapporto di lavoro è soggetto alle generali regole contrattuali di buona fede e correttezza nell'esecuzione e nell'interpretazione del contratto; nel caso di specie, è evidente che, al di là del codice utilizzato, si tratta di una domanda di "conferma", il che presuppone che essa avesse ad oggetto lo stesso Istituto in cui la ricorrente prestava servizio l'anno prima; in tal senso, vi è stata l'indicazione espressa dell'[REDACTED]; non vi possono quindi essere dubbi su quale fosse l'effettiva volontà della ricorrente, né vi sono contestazioni da parte del MIUR sul suo diritto alla conferma; non si comprende quindi come tale diritto possa essere negato solo per effetto di un mero errore materiale nella compilazione della domanda, dato che la correzione dell'errore materiale è ammessa perfino in relazione alle sentenze.

Nessuna deduzione di segno contrario è stata svolta dal controinteressato, che non si è costituito pur essendo stato ritualmente citato a seguito dell'integrazione del contraddittorio.

Quanto al periculum in mora, il diritto alla conferma per l'a.s. 2015/16 verrebbe pregiudicato in modo irreparabile ove fosse necessario attendere l'esito di un giudizio ordinario di merito.

Il ricorso deve essere quindi accolto. L'assoluta novità della questione e l'errore della ricorrente alla base del disguido giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

P. T. M.

Visto l'art. 700 c.p.c., accerta e dichiara in via cautelare d'urgenza il diritto della ricorrente a permanere in servizio presso l'[REDACTED] anche per l'anno scolastico 2015/16 ed ordina al MIUR di adottare i provvedimenti necessari per assicurare tale diritto. Spese compensate.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Lecce, 04/12/2015

IL GIUDICE
(dott. Luca Notarangelo)

